

**Accordo di collaborazione
ex art.15 Legge n.241/1990**

tra

l'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, via Marsala n.8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00493410583, nella persona del Commissario straordinario, Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, di seguito denominato "ACI"

e

Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, Partita IVA: 00968951004 - Codice Fiscale 01165400589 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Fabrizio D'Ascenzo, di seguito denominato "INAIL"

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

- ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano ed ha altresì natura di Ente Strumentale dello Stato;
- ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale;
- ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri e responsabili;

- ACI persegue le finalità statutarie e gli obiettivi istituzionalmente assegnati attraverso le proprie Strutture dirette ed indirette, la Federazione degli Automobile Club presenti in tutte le provincie italiane, quali Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, oltre che attraverso le proprie Società collegate;
- ACI ha realizzato e sviluppato una metodologia guida sicura che consente a conducenti di ogni genere e di ogni età, anche a coloro che guidano per esigenze professionali, di acquisire specifiche cognizioni ed esperienze di guida, con riferimento alle situazioni e condizioni più pericolose e critiche, che sviluppino una profonda consapevolezza e competenza in grado di garantire a sé ed agli altri maggiori standard di sicurezza;
- INAIL è un ente pubblico non economico con funzioni di ricerca la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatìe, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il D. lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- All'Inail è attribuito, altresì, ai sensi dell'art. 9 del citato D. lgs. 81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della

promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro;

- l'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche in ambito scolastico, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno dell'incidentalità stradale e degli infortuni in itinere, come da ultimo indicato nelle disposizioni di cui al D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, contenente "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile";
- per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di ricerca e prevenzione l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell'Istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- tali indirizzi sono stati declinati nel Piano triennale per la prevenzione 2025–2027 e nel Piano triennale per le attività di ricerca per il medesimo triennio, approvati rispettivamente con delibere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 13 maggio 2025, n. 7 e 18 febbraio 2025 n. 2;
- l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- le Parti condividono l'opportunità di sviluppare mediante il presente Accordo una collaborazione istituzionale sulla base dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzata a promuovere la cultura della sicurezza e dell'educazione stradale, al fine della prevenzione dell'incidentalità, con particolare riferimento ai lavoratori che utilizzano l'auto per motivi di servizio e agli studenti degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2 Oggetto e finalità

Al fine di promuovere i principi della sicurezza della mobilità e la prevenzione dell'incidentalità e degli infortuni sul lavoro, le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali indicati nelle premesse, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 Aree della collaborazione

Con il presente Accordo sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla promozione e diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale, con particolare riferimento a lavoratori e studenti, che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali quelle di seguito elencate:

- promozione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di educazione stradale e guida sicura dedicati ai Responsabili del Sistema di Prevenzione e Protezione delle aziende al fine di arricchire le competenze del management aziendale della sicurezza stradale e i contenuti del Documento di Valutazione del Rischio;
- promozione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di educazione stradale e guida sicura dedicati ai lavoratori, che utilizzano gli autoveicoli per ragioni di servizio, al fine di promuovere i principi della mobilità sicura e la prevenzione dell'incidentalità;
- promozione e realizzazione di corsi di formazione in materia di educazione alla sicurezza stradale e guida sicura e responsabile, dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, nell'ambito delle attività di educazione civica;
- progettazione e realizzazione di campagne informative, azioni e moduli formativi finalizzati a valorizzare l'adozione di corretti stili di vita in

relazione alla mobilità di lavoratori, giovani e studenti, anche in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nell'ambito delle attività di educazione civica, nonché con le Istituzioni e gli Enti locali interessati alla mobilità sicura e sostenibile;

- realizzazione di azioni informative finalizzate a sensibilizzare le aziende sulla prevenzione dei rischi lavorativi strettamente connessi all'utilizzo di un autoveicolo per motivi di lavoro;
- incentivazione dei sistemi di welfare aziendale al fine di affievolire i rischi connessi alla guida;
- promozione di strategie e azioni di sensibilizzazione per la programmazione di attività ed iniziative in materia di mobilità sicura, accessibile e sostenibile destinate alle diverse categorie di utenti della strada;
- realizzazione congiunta di studi e ricerche e condivisione di dati, informazioni e conoscenze in materia di sicurezza stradale e incidentalità, tenendo conto anche dell'impatto su alcuni settori lavorativi a maggior rischio.

Art. 4

(Uso dei loghi)

Al fine di favorire l'attuazione del presente Accordo di collaborazione in relazione alle iniziative di informazione e comunicazione previste, le Parti si impegnano a concedere l'utilizzo temporaneo dei propri loghi esclusivamente per la durata e ai soli fini promozionali e informativi dell'Accordo medesimo, per la pubblicazione sui rispettivi siti e/o per la produzione del relativo materiale.

È vietato ogni utilizzo dei loghi delle Parti diverso da quanto previsto al precedente comma 1, se non preventivamente approvato dalle Parti medesime.

Articolo 5

Comitato di coordinamento

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento composto da tre referenti per ogni Parte, cui vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Accordo di collaborazione.

Articolo 6

Obblighi delle parti

Per la realizzazione delle iniziative previste all'articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità di interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, realizzati anche a livello territoriale, secondo quanto indicato al successivo articolo 7, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.

I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito dell'Accordo saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

Articolo 7

Accordi attuativi

Ciascun accordo attuativo, stipulato anche a livello territoriale, di cui all'articolo 6 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;

- nel caso di accordo attuativo stipulato sul territorio, la composizione del Comitato territoriale, composto da membri delle unità territoriali Aci e da analoghi rappresentanti dell'Inail, che si interfacerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli impegni in termini di risorse umane e strumentali, necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di attuazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Accordo di collaborazione.

Articolo 8

Durata

Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Articolo 9

Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal d.lgs. 101/2018 e dalla legge 205/2021, nonché dal GDPR – Regolamento 2016/679.

Articolo 10

Proprietà intellettuale

Nell'ambito dello sviluppo di attività di studio e ricerca, ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il

know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Accordo ("Background"). Ciascuna Parte consente l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Accordo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale durante lo svolgimento della collaborazione, anche se attinenti al medesimo campo scientifico ("Sideground"). Ciascuna Parte sarà libera di gestire il proprio Sideground autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i risultati così ottenuti, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.

Inail e l'Automobile Club d'Italia, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione attivata con il presente Accordo e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le nuove opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambe le parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Articolo 11

Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 12

Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 13

Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

Articolo 14

Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi

le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello

di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 15 **Controversie**

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Accordo di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.

Articolo 16 **Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Roma, lì

Per l'Inail

Il Presidente

Prof. Fabrizio D'Ascenzo



Firmato digitalmente
da: Fabrizio D'Ascenzo
Organizzazione:
INAIL/01165400589
Data: 07/01/2026
16:45:57

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Commissario straordinario

Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette



Firmato da Tullio Del Sette il 09-01-2026

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)